



Comune di Pitigliano

CITTÀ DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE
NORME
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PREVISTO
DALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO
18/04/2016, N. 50 COME MODIFICATO
DALL'ART. 76 DEL D.LGS. 19 APRILE 2017,
N. 56**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di determinazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e si applica al personale interno che svolge funzioni tecniche nell'ambito dei procedimenti di lavori, servizi e forniture.
2. Gli incentivi della quota del fondo incentivante è destinato ai seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori tecnici e/o amministrativi dei suddetti soggetti.
3. Si riporta di seguito il testo degli articoli del D.L. 50/2016 che costituiscono il riferimento giuridico del presente regolamento:

Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connesse, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo

accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Per la sua ripartizione deve essere chiamato anche l'art. 31, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede testualmente che:

“12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori ((o del direttore dell'esecuzione)) sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.”.

Infine l'art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture e i servizi prevede:

“6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.”.

4. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.lgs. 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.
5. Le funzioni tecnico-amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopracitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale.
6. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento si intende ex lege attribuito al Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio a cui compete il capitolo di bilancio dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso. Nel caso di utilizzo dei servizi della centrale di committenza, per i compiti svolti dal personale nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, una quota parte, pari ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.
7. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.lgs. 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- Opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/2016;
- Acquisti di beni e Servizi.

Articolo 3

Determinazione del fondo

Il fondo di cui sopra sarà pari ad un massimo del due per cento (2,00%) dell'importo a base di gara (al netto di IVA e comprensivo degli oneri non soggetti al ribasso) per ogni lavoro, opera, fornitura di beni o servizi. Il fondo non è soggetto a rettifiche qualora in sede di gara si verificano ribassi.

Nel caso di lavori, servizi o forniture supplementari ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 7, l'importo del fondo gravante sul singolo investimento viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Il responsabile del servizio ha l'obbligo di indicare, nel quadro economico dell'investimento per ciascun lavoro, servizio o fornitura, lo stanziamento destinato per l'80% alla remunerazione del personale che sarà chiamato a partecipare alle attività di cui all'art. 1.

Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dell'IRAP.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno vanno ad incrementare la quota del fondo di cui al comma successivo.

L'ottanta per cento delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'art. 5.

Il restante venti per cento delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ivi compresa la necessaria formazione ed aggiornamento del personale, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Detta percentuale massima del due per cento è modulata, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi:

LAVORI/OPERE SOGLIE COMUNITARIE

1. Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
2. Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

SERVIZI/ FORNITURE

1. Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;
2. Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.

Articolo 4 Beneficiari

Il fondo incentivi disciplinato dal seguente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.lgs. 50/2016.

Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

- Struttura tecnica a supporto del R.U.P.

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnategli dalla vigente normativa.

- Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara.

Sono i dipendenti dell'Area che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

- Responsabile unità tecnica di verifica preventiva del progetto.

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 del citato D.lgs. 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del R.U.P. per le soglie di pertinenza.

- Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione.

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della quantità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

- Ispettore di cantiere/direttore dei lavori.

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla “C”, dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

- Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria “C” o superiore.

- Collaudatore amministrativo.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria “C” o superiore.

- Collaudatore statico.

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

- I dipendenti che collaborano, partecipando direttamente mediante contributo intellettuale e materiale, alle attività di cui ai precedenti punti.

Articolo 5

Ripartizione del fondo

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

- **PER I LAVORI:**

- a) Il Responsabile del Procedimento;
- b) Il Tecnico che, in qualità di incaricato formale di verificatore, e in possesso dei requisiti previsti dal codice assume la responsabilità professionale dell'attività di verifica del progetto firmando i relativi documenti;
- c) Il Tecnico o i Tecnici che in qualità di Direttore dei Lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed eventuali Direttori Operativi incaricati dell'ufficio della direzione lavori, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;
- d) Il Tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- e) I Collaboratori Tecnici che redigono (su disposizione dei Tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c, d) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- f) Il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;
- g) Il personale dell'ufficio dell'accordo consortile qualora intervenga quale centrale di committenza.

- **PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI**

- a) Il Responsabile del Procedimento;
- b) Il Tecnico o i Tecnici che in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, assumono la responsabilità professionale della direzione lavori firmando i relativi documenti ed elaborati;

- c) Il Tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione (se richiesto);
- d) I Collaboratori Tecnici che redigono (su disposizione dei Tecnici incaricati di cui alle lettere a, b, c,) elaborati di tipo descrittivo facenti parte della verifica e validazione, della direzione lavori, o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- e) Il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale alla redazione dei verbali di verifica, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, al collaudo;
- f) Il personale dell'ufficio dell'accordo consortile qualora intervenga quale centrale di committenza.

2. Gli affidamenti delle attività sono effettuati preliminarmente con provvedimento scritto del responsabile. Gli affidamenti devono garantire, sulla base della professionalità, esperienza e specializzazione richiesta dall'intervento, una opportuna rotazione e partecipazione del maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, garantendo la trasparenza delle procedure selettive seguite.

L'atto di incarico indicherà anche i collaboratori tecnici/amministrativi ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate ai commi precedenti.

3. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo spettanti al personale del Settore o settori che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico, sulla base di una relazione finale redatta dal RUP.

Il responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento, ed in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.

Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti incaricati e i loro collaboratori per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgono i compiti assegnati con la dovuta diligenza. L'inadempienza ai propri compiti dovrà essere contestata per iscritto al dipendente dal responsabile interessato all'affidamento. Il dipendente avrà facoltà di esporre le proprie ragioni nel termine di 15 giorni di contestazione, con una comunicazione scritta al responsabile. Nei successivi 15 giorni gli stessi dovranno comunicare l'accoglimento o il mancato accoglimento delle ragioni esposte dal dipendente, esplicitandone le motivazioni.

4. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità assunte è così fissato (con riferimento all'80% del 2%):

- PER I LAVORI:

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori/ programmatore degli interventi (art. 21)	20,00%	4,00%
Verifica del progetto	10,00%	0,5%

Predisposizione e controlli bandi e procedure	15,00%	4,00 %
Direzione lavori	30,00%	5,00%
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	5,00%	0,50%
Collaudatore /CRE	4,00%	1,00%
TOTALE	85%	15%

- PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

	Titolare dell'incarico	Collaboratori tecnici e o amministrativi
Responsabile Unico del Procedimento/ programmatore degli interventi (art. 21)	28,00%	4,00%
Predisposizione e controlli bandi e procedure	20,00%	4,00%
Direzione dell'esecuzione del contratto	33,00%	6,00%
Collaudo/CRE	4,00%	1,00%
TOTALE	85%	15,00%

6. Qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.
7. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina la quota della percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

Articolo 6

Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro

1. La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico, da parte del Responsabile dell'Area/Servizio competente ad eseguire l'intervento, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per le funzioni tecniche. Di norma, salvo diversa disposizione ai sensi dei commi precedenti, il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi del Settore/Servizio ed ufficio di riferimento rispetto all'intervento. In caso di utilizzo dei servizi resi dall'Ufficio dell'accordo consortile il 25% della quota R.U.P. è riservata al gruppo di lavoro del Settore ove è insediato l'Ufficio dell'accordo consortile medesimo.

Nel provvedimento di conferimento dell'incarico e/o nei relativi allegati devono essere sempre

indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 102 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. L'incarico viene conferito dal Responsabile dell'Area/Settore, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta contenuta nel PEG/PRO o in base agli appositi stanziamenti di bilancio. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento si intende ex lege attribuito al Responsabile dell'Area e/o Servizio a cui compete finanziariamente l'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
4. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 7

Liquidazione

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile dell'Area/Servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro sulla base della relazione predisposta dal RUP.
2. L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nell'arco dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo come prescritto all'articolo 113 comma 4 del D.lgs. 50/2016 smi.
3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile dell'Area/Servizio preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal Responsabile Unico del Procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'articolo 7 non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.
4. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
 - a) All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - Nella misura dell'80%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - Nella misura del 50% della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.;
 - b) Approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità;
 - .- Nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - La restante quota del 20%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività di verifica preventiva del progetto e di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - La restante quota del 50%, della quota complessiva corrispondente, per l'attività del R.U.P.;
 - c) Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.
5. Relativamente al punto b) del comma 4, nel caso di contratti di lavori, forniture e servizi superiori all'anno o di importo superiore a € 500.000,00 è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività

già effettuate, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori o alla quota del servizio o fornitura eseguiti.

6. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

Articolo 8

Decurtazioni dell'incentivo ai sensi dell'art.113 comma 3, terzo periodo del D.lgs. 50/2016

1. Non viene corrisposto alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definiti dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività di cui all'art. 3.
2. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) Incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) Incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico; riduzione dell'incentivo pari al 25%
 - c) Incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
3. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico per le attività previste dall'articolo 3 si applicano le seguenti penali:
 - a) Incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) Incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) Incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
4. Le decurtazioni di cui al presente articolo non si applicano qualora le cause dell'incremento dei tempi (art 106, comma 1 del codice dei contratti) o dei costi non sono imputabili al personale incaricato delle attività di cui all'art.3.

La somma residua costituisce economia.

Articolo 9

Copertura assicurativa

Ai sensi dell'art 24, comma 4, del Codice sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione; ad integrazione delle coperture assicurative dell'ente, qualora non presenti o non completamente rispondenti, le somme saranno inserite nel quadro economico dei lavori. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

Articolo 10

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente regolamento si applica alle attività dell'art. 3 compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016. Il regolamento si applica anche alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) iniziate ed ancora in corso e/o compiute con esclusione delle quote relative alle prestazioni già eseguite alla data del 19/04/2016, purché vi sia la necessaria disponibilità finanziaria nel quadro tecnico economico dell'intervento